

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4031 del 19/07/2024
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 art. 208 e D. Lgs. 209/2003. Autorizzazione ditta Soncini srl per modifica autorizzazione relativa ad Impianto di gestione rifiuti in comune di Campegine, Via Fermi 49/a. operazioni R4 (autodemolizione) e R13.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4194 del 19/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica 20317/2024

**D.Lgs. n.152/2006 art. 208 e D. Lgs. 209/2003. Autorizzazione ditta Soncini srl per modifica autorizzazione relativa ad Impianto di gestione rifiuti in comune di Campegine, Via Fermi 49/a. operazioni R4 (autodemolizione) e R13.**

## IL DIRIGENTE

### Visti:

- il D. Lgs. 152/2006, in particolare l'art. 208 e le successive norme in materia ambientale;
- il D. Lgs. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
- la Circolare del Ministero Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- la L. R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale";
- la D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la D.G.R. n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- la D.G.R. n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- la Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- il D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Inquinamento acustico - Rilevamento e misurazione - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), legge 26 ottobre 1995, n. 447";
- la L.R. n. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la Legge n. 132/2018, art. 26 bis la Legge n. 132/2018, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, in specifico l'art. 26 bis "Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti";
- il Decreto 26/07/2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimento ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";
- la Circolare ministeriale prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- D. Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo*

*31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117".*

- *D. Lgs. 31 luglio 2020 n.101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)"*
- *l'art. 16 comma 2 della Legge Regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla Legge Regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);*
- *le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, ed altresì i successivi atti inerenti l'organizzazione di ARPAE.*

**Premesso che:**

- La ditta Soncini srl è in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 209/2003, rilasciata da ARPAE con Determina n.1328 del 16/03/2020, per l'effettuazione delle operazioni di recupero R4 di rifiuti Speciali pericolosi (autodemolizione) e R13 di Rifiuti Speciali non pericolosi, nell'impianto in Comune di Campegine (RE), Via Fermi 49/A.
- Con determina n. 1588 del 30/03/2022, la suddetta autorizzazione è stata modificata con nuova organizzazione degli spazi sotto tettoia, relativamente all'attività della ditta già autorizzata per operazioni di recupero R4 di rifiuti pericolosi e R13 di Rifiuti non pericolosi.
- La ditta Soncini srl è in possesso di Sistema di Gestione conforme ai requisiti ISO 14001:2015.

**Vista** la domanda ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006, acquisita al prot. ARPAE n.ri 93807 e 93809 del 22/05/2024, per la modifica dell'autorizzazione vigente (atti n. 1238 del 16/03/2020 e n. 1588 del 30/03/2022) e la nota della ditta del 18/07/2024, acquisita al protocollo di ARPAE n. 132079 del 18/07/2024, con cui ha trasmesso la planimetria.

**Preso atto che**, rispetto alla attività svolta in base alla vigente autorizzazione DET. n.1238 del 16/03/2020 e DET 1588 del 30/03/2022, la modifica consiste nell'aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso al centro, oggetto di operazione di recupero R13, con conseguente riorganizzazione degli spazi dedicati ai rifiuti gestiti in R13. L'attività R4 di autodemolizione rimane invariata, per tipologia di rifiuti trattati, quantità e modalità operative e gestionali.

Più in specifico si prevedono le seguenti modifiche:

- Aumento delle quantità istantanee e annuali dei rifiuti speciali non pericolosi gestiti in R13, portando il quantitativo massimo istantaneo a 1.366,50 t (attualmente sono autorizzate 936,50 t) e il quantitativo massimo annuo a 3.940,60 t/a (attualmente sono autorizzate 2.195,00 t/a).

In particolare i quantitativi dei rifiuti non pericolosi identificati con codice EER 120101, 120102, 120103, 160801, 160117, 160118, 170401, 170402, 170403, 170405, 170407, 170411, 160103, 160119, 160120, già presenti nell'autorizzazione dell'impianto, vengono modificati come specificato nell'allegato n.2 della domanda di modifica. Rimane invariato il rifiuto EER 160106, gestito in R13, ma derivante esclusivamente dall'attività R4 di autodemolizione.

- Riorganizzazione degli spazi sotto la tettoia, all'interno del fabbricato e in una piccola parte all'esterno, a ridosso di tettoia e fabbricato, destinati ai rifiuti speciali non pericolosi oggetto di R13:
  - All'interno del fabbricato vi è una riorganizzazione delle aree dedicate ai rifiuti EER 170401, 170403 e 170411; i rifiuti sono stoccati in cassoni.
  - Nello spazio sotto la tettoia, ove i rifiuti sono stoccati in cumuli o cassoni, si riorganizzano gli spazi e si attueranno le seguenti modifiche:
    - sul lato ovest sarà presente una nuova area denominata "area aziendale individuata per l'isolamento temporaneo dei carichi con anomalie radiometriche";
    - sul lato sud viene eliminato il cassone contenente il rifiuto identificato con codice 160117 (metalli ferrosi) proveniente dall'operazione di recupero R4 (gestito in deposito temporaneo), e riorganizzati i cassoni adibiti ai rifiuti 160118, 160117, 160103 e 170405, con aggiunta un'area dedicata al rifiuto EER 170405;
    - sul lato nord la riorganizzazione delle aree dedicate ai rifiuti non pericolosi, aggiunta di un cassone dedicato al rifiuto EER 170407, ampliamento dell'area di stoccaggio in cumuli del rifiuto 170405, ed

aggiunta di un cassone adibito allo stesso rifiuto.

- Inserimento nella zona nord-ovest di n.4 cassoni per i rifiuti 160801,120101, 120102 e 120103, precedentemente stoccati in cumuli nelle stesse aree.
- In area cortiliva, tra la tettoia e il fabbricato viene aggiunto un cassone, passando da due a tre cassoni, per il rifiuto EER 160119.

**Preso atto altresì che**, la ditta, nella documentazione trasmessa, specifica che rimangono invariati i seguenti elementi: ubicazione dell'impianto di recupero, aspetti urbanistici ed edilizi (poiché non vengono realizzate nuove opere), conformità agli strumenti di pianificazione territoriale dal livello comunale al livello sovraordinato. Altresì non subiranno variazioni le superfici dell'impianto, il processo produttivo e la sua modalità di svolgimento, così come non saranno inseriti rifiuti con nuovi codici EER. Si ribadisce inoltre che l'attività R4 di autodemolizione rimane invariata, per tipologia di rifiuti trattati, quantità e modalità operative e gestionali, ed organizzazione dei settori. Rimangono inoltre invariata la gestione degli scarichi, relativa ai punti: scarico (S1) delle acque reflue industriali di lavaggio delle pavimentazioni interne, inclusive delle acque reflue domestiche e di acque meteoriche di prima pioggia di parte del piazzale intorno ad edificio e tettoia; scarico (S2) di acque reflue industriali di lavaggio delle pavimentazioni interne, inclusivo di acque reflue domestiche; scarico (S3) delle acque di prima pioggia derivanti dal piazzale di stoccaggio delle carcasse di auto bonificate; scarico (S4) costituito dalle acque di prima pioggia derivanti dal piazzale di stoccaggio delle carcasse di auto bonificate, tutti gli scarichi hanno recapito in corpo idrico superficiale. Restano altresì invariate le condizioni in materia di rumore e antincendio, non sono presenti emissioni in atmosfera.

**Tenuto conto che** nel corso della Conferenza 18/07/2024 è stata discussa la domanda di modifica del 22/05/2024 e la ditta ha trasmesso planimetria aggiornata delle aree coperte.

**Visti i pareri:**

- del Comune di Campegine, acquisito da ARPAE al prot. n. 131743 del 18/07/2024, in cui attesta la conformità urbanistica, altresì informando che verrà rettificata in sede di PUG una incongruenza cartografica, ed esprime che non si riscontrano motivi ostativi in materia di rumore. Indica inoltre che la ditta ha realizzato le fasce verdi di ambientazione/mitigazione, specificando la sua integrazione in alcune porzioni, che viene inserita nel quadro prescrittivo nel presente atto.
- della Provincia di Reggio Emilia Servizio Pianificazione Territoriale, acquisito da ARPAE con prot. n. 132043 del 18/07/2024, che esprime parere favorevole.
- di A.U.S.L. Reggio Emilia, acquisito al prot. n. 131651 del 18/07/2024, con cui esprime parere

favorevole, ribadendo le prescrizioni 18a, 41a, 44b, 90a e 92a già inserite nella Determina n. 1588 del 30/03/2022.

- del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, acquisito da ARPAE al prot. n.132566 del 19/07/2024 che esprime parere favorevole, fatti salvi diritti di terzi, alla compatibilità idraulica per gli scarichi in corpo idrico superficiale come dettagliato nelle concessioni per lo scarico dei reflui nel canalino Campegine, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

**Tenuto conto** della relazione istruttoria del Servizio Territoriale di questa Arpae, acquisita al protocollo interno n. 128428 del 12/07/2024. In cui, tra l'altro, la stessa ARPAE indica che gli aumenti dei quantitativi richiesti sono congrui con l'attività svolta dalla ditta, per le aree dedicate e le modalità gestionali, ed esprime parere favorevole alla modifica richiesta.

**Considerato che** la Conferenza di Servizi del 18/07/2024 si è conclusa con valutazione positiva per l'approvazione della modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, presentata dalla ditta Soncini srl, per l'impianto di gestione rifiuti in oggetto.

**Tenuto conto che** alla domanda di modifica datata 22/05/2024, sono allegate le nuove planimetria dell'impianto: "Planimetria dello stabilimento con layout delle aree scoperte per stoccaggio rifiuti", con data maggio 2024 (Rif. prot. ARPAE n. 93807 del 22/05/2024) e "Planimetria stabilimento con lay-out delle aree coperte per stoccaggio rifiuti", datata 18/07/2024 (Rif. prot. ARPAE n. 132079 del 18/07/2024), indicanti i rispettivi settori adibiti ad attività R4 (autodemolizione) e le aree R13 (stoccaggio).

**Dato atto** di aggiornare ai fine di maggior chiarezza la vigente autorizzazione con atto DET. n. 1238 del 16/03/2020 e successiva modifica con atto DET. n. 1588 del 30/03/2022, riportando in forma espressa sia il titolo abilitativo per gli scarichi sia in materia di rumore, altresì allegando le aggiornate planimetrie di riferimento per la gestione rifiuti e per gli scarichi.

**Considerato che** le modifiche sopra proposte non interessano operazione di recupero assoggettata a procedura valutativa e/o valori soglia dei quantitativi di rifiuti, né determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento dell'impianto, ed altresì si ritiene che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi;

**Preso atto inoltre che** la Ditta Soncini srl, risulta iscritta alla "White List" della Prefettura di Reggio

Emilia;

**Reso noto che:**

- il Responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Su proposta del Responsabile di Procedimento, in base all'istruttoria ed a quanto sopra esposto,

**DETERMINA**

- A. **di approvare** la modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, presentata dalla ditta Soncini srl per l'impianto di gestione rifiuti (autodemolizione) in Via Fermi 49/A a Campegine (RE), acquisita al protocollo ARPAE al n.93807 e 93809 del 22/05/2024 e relativa documentazione come in premessa indicata;
- B. **di dare atto che** i titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'autorizzazione, coerentemente al comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sono:
  - 1. autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, inclusive di acque reflue domestiche (per i punti S1, S2, S3, S4) con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005;
  - 2. comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001;
- C. **di dare atto che** la descrizione delle attività, a seguito della domanda di modifica presentata, deve intendersi aggiornata, come riportato nelle premesse del presente verbale, rispetto a quanto indicato nell'atto DET. n. 1238 del 16/03/2020 e DET. n. 1588 del 30/03/2022.

D. **di dare atto che** le planimetrie di riferimento, per l'impianto di gestione rifiuti ed attività, sono la "Planimetria dello stabilimento con layout delle aree scoperte per stoccaggio rifiuti", con data maggio 2024 (Rif. protocollo ARPAE n. 93807 del 22/05/2024) e "Planimetria stabilimento con lay-out delle aree coperte per stoccaggio rifiuti", datata 18/07/2024 (Rif. protocollo ARPAE n. 132079 del 18/07/2024), che, unitamente alla planimetria scarichi (Rif. protocollo ARPAE n. 149068 del 27/09/2019), sono allegate al presente atto autorizzativo quali sue parte integranti e sostanziali.

E. **di dare atto** di modificare la vigente autorizzazione DET. n. 1238 del 16/03/2020 e successivo atto di modifica DET. n. 1588 del 30/03/2022 sostituendo alcune prescrizioni, come di seguito riportato:

- La prescrizione 1a) della DET. n. 1588 del 30/03/2022 è sostituita con la seguente prescrizione:

1b) La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente alla documentazione presentata. In particolare sono da ritenersi vincolanti le aree/settori in cui sono organizzate le operazioni di recupero rifiuti, individuate nelle planimetrie:

- "Planimetria dello stabilimento con layout delle aree scoperte per stoccaggio rifiuti", con data maggio 2024
- "Planimetria stabilimento con lay-out delle aree coperte per stoccaggio rifiuti", datata 18/05/2024.

- La prescrizione 7a) della DET. n. 1588 del 30/03/2022 è sostituita con la seguente prescrizione:

7b) L'attività di autodemolizione deve avvenire unicamente nelle aree/settori specificate, individuate nella tavole presentate dalla ditta. Tali aree/settori sono vincolanti ed è pertanto vietato l'utilizzo di aree diverse da quelle previste per le attività di autodemolizione e stoccaggio.

- La prescrizione 46) della DET. n. 1238 del 16/03/2020 è sostituita con la seguente prescrizione:

46a) Nell'impianto possono essere accolte e gestite le tipologie e le quantità di rifiuti, riportate per singolo codice EER, nelle sottostante tabella 2:

R13		Messa in riserva istantanea con operazione R13	Messa in riserva annuale con operazione R13
-----	--	--	---

CER	descrizione	T/ist	T/a
120101	Limature e trucioli di materiali ferrosi	6	30
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	6	30
120103	Limature e trucioli di materiali non ferrosi	6	30
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	6	30
160117	Metalli ferrosi	62	403
160118	Metalli non ferrosi	10	20
170401	rame, bronzo, ottone	17	34
170402	alluminio	85	255
170403	piombo	1	10
170405	ferro e acciaio	260	2000
170407	Metalli misti	60	150
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	8,5	34
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	800	800
160103	pneumatici fuori uso	1,2	30
160119	plastica	28,8	57,6
160120	vetro	9	27
<b>R13 Speciali non pericolosi</b>		<b>1.366,50</b>	<b>3.940,60</b>

- La prescrizione 47) della DET. n. 1238 del 16/03/2020 è sostituita con la seguente prescrizione:

47a) Lo stoccaggio dei rifiuti soggetti alla messa in riserva (R13), deve avvenire unicamente nelle aree dedicate di stoccaggio individuate nelle planimetrie suddette ed è pertanto vietato lo stoccaggio dei rifiuti in aree diverse da quelle previste;

F. **di dare atto che** alla vigente autorizzazione DET. n. 1238 del 16/03/2020 e successivo atto di modifica DET. n. 1588 del 30/03/2022, sono inserite le seguenti prescrizioni:

56a) Deve essere effettuato il controllo radiometrico dei rifiuti metallici in ingresso all'impianto in conformità alle vigenti disposizioni in materia, in particolare con riferimento al D. Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 ed al D. Lgs. 31 luglio 2020 n.101 e deve essere designato apposito tecnico esperto qualificato in materia di sorveglianza radiometrica. La procedura (rif protocollo ARPAE n.11626 del 22/01/2024) per il controllo radiometrico deve essere mantenuta aggiornata conformemente alla vigente normativa e deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.

95a) come da parere del Comune di Campegine, essendo stato assolto l'obbligo di piantumazione lungo il perimetro, a meno di limitate porzioni che presentano specie arboree sparse, la ditta deve provvedere ad integrazione con nuovi arbusti in dette porzioni, entro 120 giorni dalla data dell'autorizzazione.

G. **di dare atto che** la ditta entro 180 giorni dalla data dell'atto di autorizzazione, deve presentare ad ARPAE la garanzia finanziaria, aggiornata nell'importo come riportato nella sottostante tabella, e facendo riferimento agli estremi del nuovo atto di autorizzazione.

operazioni	class e	ton o ton/a	€ x ton o ton/a	m2	€ x m2	importo calcolato €	garanzia €	operazi oni
R4	P	4.000,00	10,00	18.209,00	30,00	586.270,00	586.270,00	R13
R13	nP	1.366,50	140,00	-	-	191.310,00	191.310,00	
Totale €							777.580,00	
Riduzione 40% (per ISO 14001)							311.032,00	
<b>TOTALE IMPORTO GARANZIA €</b>							<b>466.548,00</b>	
P= pericolosi - nP=non pericolosi								

#### DETERMINA altresì

H. **di disporre che** il presente provvedimento venga trasmesso a: Soncini srl, Comune di Campegine, Provincia di Reggio Emilia Servizio Pianificazione Territoriale, A.U.S.L. Reggio

Emilia Dipartimento Sanità Pubblica, Consorzio di Bonifica dell'Emilia centrale, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia.

- I. **di stabilire che**, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.
- J. **di stabilire che** il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.
- K. **di informare che** contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.
- L. **di stabilire che** gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di ARPAE della garanzia finanziaria.

La presente autorizzazione mantiene la scadenza prevista della vigente autorizzazione DET.n.1328 del 16/03/2020, pertanto ha validità sino al 16/03/2030.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti.

Il Dirigente del Servizio Autorizzazioni  
e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
firmato digitalmente

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n: 01211387670410 del 19/07/2024

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**